

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

dal segretario che se ne occupa. Ora questo fatto essendo l'equipollente delle narrative, non vi sarebbe ragione d'introdurre per i giudici mandamentali, per i tribunali di commercio, pei Consigli d'amministrazione una procedura diversa da quella che è stabilita nelle provincie meridionali e che noi abbiamo cercato di non modificare in alcun modo, introducendo solamente delle disposizioni tendenti a parificare le condizioni di quelle provincie con queste nelle parti in cui riusciva più gravosa la legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiaves.

CHIAVES. Io non aveva che a domandare alla Commissione la spiegazione che ha data l'onorevole relatore, poichè naturalmente io vedeva che le narrazioni di cui all'articolo 4 non dovevano confondersi con quelle dell'articolo 2. Il signor relatore avendo date le spiegazioni necessarie al proposito, io non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Il deputato Greco insiste nel suo emendamento?

GREGO LUIGI. Non solo insisto, ma non ho ancora avuto il bene di svilupparlo.

PRESIDENTE. Ella può svilupparlo.

CASTELLANO. Domando la parola per una questione pregiudiziale. (*Rumori*)

Dal momento che è stato votato l'articolo 1°, che sostituisce una nuova redazione a quella dell'articolo 641 della parte quinta del Codice delle Due Sicilie, il quale stabiliva il modo da tenersi nell'estensione delle sentenze, e dal momento che così è rimasta soppressa la disposizione che voleva la esposizione dei fatti nella estensione delle sentenze dei tribunali di commercio, non so come possa rinnovarsi la questione su tal punto, e per identità di ragioni credo che neppure si possa proporre per qualsiasi delle altre sentenze cui allude l'emendamento del deputato Greco. Questo emendamento adunque più non tenderebbe che a neutralizzare e a distruggere l'effetto dell'avvenuta votazione, a prescindere che con una impossibile contraddizione proporrebbe che le spedizioni delle sentenze relative a somari procedimenti di cui trattasi dovessero essere più costose di quello a cui sono state ridotte le sentenze nei giudizi ordinari. Quindi io sostengo che non solo non si possa votare questo emendamento, ma nemmeno svolgerlo.

GREGO LUIGI. Non ho avuto il bene di potere sviluppare il mio emendamento, il quale, permettete che ve lo dica chiaro e tondo, non è stato ancora ben compreso appunto perchè tanto innanzi ai giudici di mandamento e dei tribunali di commercio, quanto innanzi a quelli del contenzioso amministrativo non ha luogo la formazione delle narrative, invece delle quali, ai termini di quanto è prescritto nell'articolo 641 del Codice di commercio, e nelle correlative disposizioni del contenzioso amministrativo, lo stesso giudice che ha profferito la sentenza redige la esposizione sommaria dei punti di fatto e di diritto, io avea presentato il mio emendamento. Qual è diffatti, signori, il sistema che innanzi a quei magistrati è tenuto?

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato Greco (mi scusi se l'interrompo) di avvertire che l'articolo 641 delle leggi di commercio fu appunto modificato coll'articolo 1° della presente legge.

GREGO LUIGI. Io non credo che siasi fatta alcuna rilevante modificazione, perchè, secondo l'articolo 4° proposto dalla Commissione, dovrà sempre aver luogo una *narrazione di fatti*, che, dovendo essere *compilata nel modo sinora tenuto*, altro non sarà se non l'esposizione sommaria dei punti di fatto e di diritto prescritta dall'articolo 641 sopra citato, la quale, invece di essere scritta in carta bollata, sarà scritta in carta semplice.

Ciò essendo, sarà facile scorgere l'utilità del mio emendamento, con cui propongo di farsi a meno di quella narrazione di fatti, i quali sarebbero dalla Corte di cassazione rilevati per mezzo di quegli stessi documenti ed atti già prodotti e comunicati innanzi i giudici del merito.

In questo modo io credo di semplificare anzichè di complicare il celere andamento di taluni giudizi di sua natura urgenti.

PRESIDENTE. Il deputato Greco insiste nel suo emendamento? Altrimenti metto ai voti la questione pregiudiziale.

GREGO LUIGI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora prima ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Castellano.

(È approvata.)

Ora pongo a partito l'articolo.

(È approvato.)

Art. 5. Nelle dette provincie saranno scritti in carta non bollata:

1° Le copie dei documenti di cui occorre notificazione nei giudizi;

2° Gli atti indicati nell'articolo 173 della legge sulla espropriazione forzata;

3° Le copie degli atti ed estratti di cui è menzione nell'articolo 178 della medesima legge;

4° Le copie di estratti dello stato civile che occorrerà presentare in occasione di nascita, matrimoni e morti.

CUZZETTI. Ho bisogno di fare alcune osservazioni su quest'articolo 5, il quale non è che la copia dell'emendamento stato già proposto in una seduta antecedente dagli onorevoli Crispi e Castellano.

Le mie osservazioni vertono specialmente sopra gli atti contemplati nei numeri 1 e 3 del suddetto articolo 5. Le copie dei documenti contemplati nel numero 1 s'identificano con quelle di cui è fatta prescrizione agli articoli 23 e 182 anche pel regolamento per la Lombardia.

Anche in Lombardia la parte per giustificare le sue dimande deve comunicare alla parte contraria la copia dei documenti sopra i quali si appoggia, con questa differenza ancora, che, mentre il regolamento napoletano all'articolo 159 permette che si comunichino queste copie nella sola parte che riguarda il punto in que-